

# **REGOLAMENTO**

## **NORME DI UTILIZZAZIONE E CRITERI DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA PER NOMADI NEL COMUNE DI PIACENZA**

**Adottato con delibera di Consiglio Comunale n.108 del 9 giugno 1997.**

# REGOLAMENTO

## NORME DI UTILIZZAZIONE E CRITERI DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA PER NOMADI NEL COMUNE DI PIACENZA

### Art. 1

Il presente regolamento disciplina i criteri di utilizzazione e gestione delle aree di sosta realizzate dal Comune di Piacenza in attuazione all'art.4 della legge regionale 23 novembre 1988 n.47 e in conformità con quanto previsto dall'art.6 della stessa legge.

Le aree in questione, realizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione del dettato costituzionale a tutela delle minoranze e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 dello Statuto comunale, sono finalizzate a garantire alle stesse primarie condizioni di vita e a precostituire la base per la loro integrazione sociale e l'accesso a pari opportunità per tutti i cittadini.

### Art. 2

La presente normativa regolamentare si propone di garantire, contestualmente alla realizzazione delle aree di sosta, norme di utilizzazione e criteri di gestione che ne garantiscano il regolare avvio.

In sede di bilancio di previsione verrà fornita una esauriente informazione sul processo di integrazione sociale dei nomadi.

Il regolamento stesso potrà essere in seguito modificato per meglio rispondere ai problemi che si evidenzieranno.

In tal senso saranno tenute in adeguato conto le proposte formulate direttamente dal Comitato per l'integrazione dei Sinti e dai Consigli di Circoscrizione nei cui territori sono collocati i campi.

### Art. 3

Per il miglior funzionamento delle aree di sosta nonché per la piena attuazione della legge regionale n.47/88, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 2, l'Amministrazione Comunale si avvale delle competenze delle istituzioni locali e della collaborazione del privato sociale per addivenire a protocolli d'intesa operativi da attuarsi anche mediante la stipula di convenzioni.

### Art. 4

Le aree di sosta sono considerate strutture ricettive soggette alle disposizioni di cui all'art. 109 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 733, nonché alla legge 21 marzo 1958 n. 326 e al D.P.R. 20 giugno 1961 n. 869.

## Art. 5

All'interno delle aree attrezzate la sosta è consentita solo nelle apposite piazzole ed esclusivamente alle persone e ai nuclei a ciò autorizzati.

L'autorizzazione non può avere durata superiore ai dodici mesi ed è rinnovabile con provvedimento espresso.

## Art. 6

La domanda di autorizzazione alla sosta, redatta per iscritto ed indirizzata al Responsabile dell'U.O. Assistenza Sociale, deve indicare:

- a) composizione del nucleo familiare, attestata da idonea documentazione amministrativa;
- b) il numero e le caratteristiche, tratte dai documenti di circolazione, dei veicoli e delle attrezzature mobili che si intendono parcheggiare nell'area di sosta;
- c) durata presunta del periodo di sosta;
- d) dovrà essere fornita documentazione in copia e in carta libera, che comprovi, per quei mezzi di cui si chiede l'uso dello spazio per la sosta, l'idoneità di tali veicoli alla circolazione, quali:
  - la carta di circolazione dei veicoli
  - il certificato di copertura assicurativa R.C.A.
  - la tassa di proprietà corrisposta.

## Art. 7

L'autorizzazione viene concessa dal Responsabile dell'U.O. Assistenza Sociale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato per il Coordinamento per l'integrazione dei Sintesi, previa formale accettazione delle norme stabilite nel presente regolamento, e subordinatamente al pagamento di quanto previsto dal successivo art. 8.

L'autorizzazione può essere negata:

- a) per carenza di spazi;
- b) qualora si valuti che l'inserimento del nucleo richiedente possa pregiudicare le condizioni di pacifica convivenza nell'area di sosta o il rapporto con la cittadinanza.

Copia dell'autorizzazione è trasmessa al Corpo di Polizia Municipale e alla Questura.

## Art. 8

Per l'utilizzo delle aree di sosta è previsto il pagamento di una quota giornaliera il cui ammontare viene aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale in relazione all'andamento dei costi sostenuti dal Comune.

La quota comprende il canone di occupazione della piazzola, lo smaltimento dei rifiuti, le spese energetiche dei locali comuni, il consumo di acqua e la manutenzione.

Per il primo anno di funzionamento delle aree di sosta le quote vengono così stabilite:

L. 1.000 giornaliera per piazzola;

L. 500 giornaliera per ciascun componente maggiorenne del nucleo.

La quota prevista per ciascun nucleo familiare è dovuta nella misura di un terzo per i periodi di assenza, superiori ai dieci giorni consecutivi, qualora intenda mantenere la possibilità di utilizzare anche in seguito lo spazio precedentemente assegnato.

Ogni assenza superiore a dieci giorni consecutivi deve essere previamente comunicata.

Tale assenza non potrà comunque superare i cinque mesi, dopo di che l'autorizzazione alla sosta si riterrà comunque scaduta al pari del diritto di occupare il posto precedentemente assegnato.

In tal caso il Responsabile dell'U.O. Assistenza Sociale provvede a far rimuovere quanto eventualmente abbandonato sulla piazzola.

Il pagamento della quota è dovuto con mensilità anticipata; per periodi di sosta inferiori al mese l'importo dovuto sarà rapportato all'effettiva durata della permanenza.

I contributi versati per le spese di funzionamento dovranno essere utilizzati dal Comune per la manutenzione e per la gestione delle aree medesime.

#### Art. 9

I nuclei ammessi all'area di sosta dovranno versare una cauzione infruttifera di L. 50.000, che andrà a costituire un apposito fondo, per eventuali danni provocati durante la permanenza e per i quali sia ignoto il responsabile.

La cauzione sarà restituita integralmente o parzialmente al termine del periodo di sosta, con rinuncia dello spazio assegnato.

La cauzione dovrà essere reintegrata nella misura originaria ogni qualvolta venga in tutto o in parte incamerata.

#### Art. 10

Il mancato pagamento di quanto previsto dai precedenti artt. 8 e 9 comporta la revoca dell'autorizzazione di sosta con conseguente espulsione dall'area.

#### Art. 11

La sosta dovrà avvenire nell'area assegnata ed esclusivamente con i veicoli ed i mezzi autorizzati.

E' vietata l'occupazione di aree diverse da quella assegnata.

Nessuna responsabilità è addebitabile al Comune per i mezzi ed i beni di qualsiasi natura lasciati, in assenza del nucleo titolare, nell'area di sosta.

Sono vietate costruzioni abusive di qualsiasi genere, a carattere permanente, semipermanente e provvisorio.

In caso di inosservanza verrà notificata apposita diffida all'interessato; all'inottemperanza seguirà la rimozione coatta, a cura del Comune, del materiale collocato e/o di quanto costruito abusivamente con conseguente ricarico delle spese sul responsabile.

Gli animali devono essere custoditi nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie vigenti.

All'interno dell'area gli automezzi devono circolare a passo d'uomo e utilizzare, ove siano predisposte, le apposite aree di parcheggio.

I nuclei ospiti provvedono autonomamente e a loro spese all'allacciamento e al pagamento

dell'energia elettrica di pertinenza e di uso personale.

#### Art. 12

Le famiglie di Sinti sono responsabili della conservazione delle strutture e delle attrezzature messe a loro disposizione e dovranno provvedere autonomamente alla riparazione delle parti di loro esclusivo uso.

Coloro che si rendessero responsabili di danni, saranno tenuti al risarcimento totale degli stessi.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile del danneggiamento, si provvederà ad addebitare in parti uguali a tutti i nuclei componenti della comunità, presenti nell'area di sosta, l'importo del danno.

#### Art. 13

E' fatto obbligo alle famiglie di provvedere alla pulizia dello spazio occupato nonché delle zone, delle strutture e dei servizi comuni.

In caso di inadempienza vi provvederà il Comune, addebitando in parti uguali ad ogni fruitore le relative spese.

E' fatto inoltre obbligo di utilizzare gli appositi contenitori dei rifiuti e, all'atto dell'abbandono dell'area di sosta, a seguito della rinuncia o della revoca del posto, di rimuovere ogni cosa dallo spazio occupato.

#### Art. 14

I nuclei ospiti di ciascuna area di sosta eleggono, annualmente, in assemblea un rappresentante con i seguenti compiti:

- sorvegliare il buon stato ed il buon uso delle attrezzature in dotazione all'area di sosta;
- tenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale ed in particolare con i servizi di vigilanza e l'U.O. Assistenza Sociale, per una corretta gestione dell'area di sosta;
- segnalare all'Amministrazione i lavori da eseguire, le disfunzioni ed i problemi da affrontare per il corretto funzionamento dell'area di sosta;
- curare il rispetto del presente regolamento.

Il rappresentante dell'area di sosta, il Responsabile dell'U.O. Assistenza Sociale o suo delegato, nonché un addetto del Corpo di Polizia Municipale sono membri di diritto del "Comitato per l'integrazione dei Sinti" di cui al successivo art. 19.

#### Art. 15

Il Responsabile dell'U.O. Assistenza Sociale, sentito il rappresentante dell'area di sosta ed il servizio di vigilanza, nonché il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato di

coordinamento per l'integrazione dei Sinti, revoca l'autorizzazione alla sosta a chi non osserva il presente regolamento o a chi rechi gravi turbative o tensioni alla convivenza nell'area di sosta o nei rapporti con la cittadinanza.

Alla revoca consegue l'allontanamento dall'area di sosta.

Parimenti il Responsabile dell'U.O. Assistenza Sociale, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali e dopo aver acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato per il Coordinamento per l'integrazione dei Sinti, si riserva di non concedere, per l'anno successivo, il permesso di sosta all'ospite che sia incorso nella revoca di cui al precedente comma.

#### Art. 16

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale individua annualmente il personale impegnato nei servizi di vigilanza alle aree di sosta.

#### Art. 17

E' ammessa nell'area la presenza di ospiti in visita, parenti ed amici dei nuclei autorizzati alla sosta, purchè il loro numero non superi mai, nel suo complesso, il 20% (venti per cento) di quello dei Sinti stabilmente presenti nell'area stessa.

La loro sosta, comunque temporanea e non superiore ai 30 giorni, deve essere autorizzata con le modalità di cui agli artt. 6 e 7, con la specificazione del nucleo presso cui si appoggeranno e di cui utilizzeranno spazio e servizi individuali.

Al 31° giorno dovranno sgomberare.

E' prevista l'espulsione immediata per coloro che verranno colti in flagranza di reato.

Il nucleo ospitante si farà garante per i danni eventualmente arrecati, pena la revoca dell'autorizzazione.

Per la sosta sarà applicato il canone previsto all'art. 8 per le sole persone.

#### Art. 18

L'Amministrazione Comunale garantisce alle famiglie con minori le stesse opportunità educative e di socializzazione che sono previste per tutti i cittadini.

In caso di comprovato bisogno l'Amministrazione Comunale può prevedere, in sede di bilancio di previsione, a favore delle famiglie nomadi, anche se non residenti, le agevolazioni e le esenzioni, previste per la popolazione residente, per l'accesso ai servizi scolastici ed educativi.

Le famiglie assicurano la frequenza scolastica fino al compimento dell'età dell'obbligo.

L'evasione all'obbligo scolastico può essere causa di espulsione per la famiglia inadempiente.

#### Art. 19

Per il coordinamento delle iniziative di cui all'art. 3 e quale strumento di partecipazione diffusa e di supporto nella programmazione degli interventi nel settore, è costituito presso l'Assessorato ai Servizi Sociali un "Comitato di coordinamento per l'integrazione dei Sinti".

Fanno parte di tale Comitato, presieduto dall'Assessore ai Servizi Sociali, un rappresentante dei Sinti per ciascuna delle aree di sosta, due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, eletti nelle Circoscrizioni cittadine nel cui territorio le aree di sosta sono collocate, un Assistente Sociale dell'U.O. Assistenza Sociale, un Funzionario dell'U.O. Diritto allo Studio e del Corpo di Polizia Municipale, il dipendente dell'U.O. Assistenza Sociale, delegato a coordinare la gestione delle aree di sosta, nonché un rappresentante per ogni Ente, Istituzione e Associazione che, condividendo le finalità del Comitato, intenda aderirvi.

Con successivo atto della Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, si provvederà alla formale costituzione del Comitato.

#### Art. 20

Nella fase di avvio delle aree saranno autorizzati alla sosta solo i nuclei di Sinti presenti sul territorio comunale nell'ultimo biennio 1996-97 così come risulta dai censimenti effettuati dal Corpo di Polizia Municipale.